

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 17/10/2007 questo Comune ha deciso di richiedere al Consorzio Albese Braidese Servizio Rifiuti, con cui è consorziato, di essere ricompreso nel lotto II del capitolato speciale relativo al servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, carta e servizi affini, e più specificatamente ha richiesto i seguenti servizi specifici:
 - servizio di raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati
 - Raccolta differenziata domiciliare e trasporto della carta e cartone presso utenze domestiche e non domestiche;
 - Spazzamento manuale e pulizia strade, gestione cestini stradali, estirpazione delle piante infestanti, disinfezione, asporto foglie, raccolta animali morti;
 - Pulizia area mercato, aree adibite a fiere, feste e manifestazioni;
 - Raccolta differenziata domiciliare e trasporto degli imballaggi in plastica.
- Con il Consorzio sono state concordate le modalità ed i tempi di raccolta; in particolare è stato richiesto che il servizio di raccolta della plastica avesse inizio nel mese di gennaio mentre quello della carta e dell'indifferenziato avesse inizio nel mese di febbraio;
- nel corso della seduta del 18.02.2008 il Consiglio comunale ha deciso di rinviare alla prossima seduta consiliare – da tenersi comunque entro il termine ultimo previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio – l'adozione del regolamento per l'applicazione della tassa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per meglio approfondire e chiarire la questione sorta durante la seduta riguardante l'articolo che dispone la riduzione della tassa;

RITENUTO opportuno ridurre la tassa in misura del 10% nei casi in cui l'abitazione ha un unico occupante e nei casi in cui il contribuente si impegni ad auto smaltire i rifiuti organici e la frazione verde mediante sistema di compostaggio domestico, accettando i controlli che gli organi competenti disporranno; a tal fine è istituito l'albo dei compostatori a cui verranno iscritti tutti i cittadini che si sono resi disponibili ad effettuare il compostaggio domestico. L'iscrizione all'albo del compostatore è consentita esclusivamente ai proprietari di immobili destinati ad abitazione di residenza, con residenza anagrafica nel medesimo immobile, dotati di aree agricole o verdi di proprietà siti nelle immediate vicinanze del fabbricato; ciò per due principali ragioni, innanzitutto perché dato l'impegno di tempo richiesto per il compostaggio si ritiene che esso possa concretamente attuarsi da parte di chi vive stabilmente nell'abitazione e poi perché il Comune intende esercitare uno stretto controllo che si ritiene fattibile solo nei confronti di chi vive stabilmente in una abitazione.

Inoltre si vuole prevedere l'iscrizione all'albo dei compostatori ai proprietari di immobili destinati ad abitazione di residenza, comproprietari di area verde condominiale se sono dotati di singola propria compostiera.

VISTO lo schema di regolamento per l'applicazione della tassa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, composto da venticinque articoli;

VISTO il D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1, D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

L'assessore all'ambiente illustra sinteticamente il regolamento, soffermandosi sull'articolo 20 che dispone sulle riduzioni di imposta a favore di coloro che effettuano il compostaggio domestico, descritte in precedenza;

CON votazione unanime resa con scrutinio palese per alzata di mano

DELIBERA

DI ADOTTARE, per i motivi indicati in premessa, il regolamento per l'applicazione della tassa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati composto da venticinque articoli nel testo allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

CON votazione unanime espressa nei modi e nei termini di legge

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.

COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

INDICE

- Articolo 1 - Gestione del servizio
- Articolo 2 - Definizione dei rifiuti urbani
- Articolo 3 - Tassa
- Articolo 4 - Soggetto passivo e soggetto responsabile della tassa
- Articolo 5 - Decorrenza della tassa
- Articolo 6 - Modalità di presentazione delle denunce
- Articolo 7 - Denuncia iniziale
- Articolo 8 - Denuncia di rettifica
- Articolo 9 - Denuncia di cessazione
- Articolo 10 - Sgravi e rimborsi
- Articolo 11 - Controlli - Accertamenti
- Articolo 12 - Accertamento della tassa
- Articolo 13 - Ricorsi
- Articolo 14 - Determinazione della superficie tassabile
- Articolo 15 - Tariffe
- Articolo 16 - Tassa giornaliera di gestione dei rifiuti urbani
- Articolo 17 - Riscossione
- Articolo 18 - Esclusioni
- Articolo 19 - Esoneri
- Articolo 20 - Riduzioni
- Articolo 21 - Rifiuti speciali
- Articolo 22 - Sanzioni
- Articolo 23 - Categorie, destinazione d'uso e tariffe
- Articolo 24 - Efficacia temporale delle norme
- Articolo 25 - Disposizioni finali e di rinvio

ARTICOLO 1 - GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il Comune esercita con diritto di privativa le attività inerenti alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nelle varie fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti stessi, a partire dai punti di conferimento riservati alle varie utenze secondo le modalità attualmente vigenti e a quelle che saranno emanate in attuazione.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONE DEI RIFIUTI URBANI

1. Sono rifiuti urbani:
- a) rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 22/1997;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e);
 - g) i rifiuti assimilati agli urbani come da deliberazioni del CC n. 14 del 22.06.1998 e n. 31 del 17/07/2006.

ARTICOLO 3 - TASSA

1. È istituita dal Comune di Santo Stefano Belbo apposita tassa annuale in base a tariffe relative alla gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
2. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibite esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato.
3. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti urbani ed assimilati producibili nei locali ed aree per tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo del servizio di gestione dei rifiuti.

ARTICOLO 4 - SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE DELLA TASSA

1. La tassa è dovuta da chiunque occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali ed aree scoperte di cui all'art. 3 con vincolo di solidarietà tra i componenti o fruitori dei locali e le aree stesse.
2. Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residence, case albergo e simili), la tassa è dovuta dal soggetto che gestisce l'attività.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.
4. Le società commerciali, gli Enti Pubblici e privati e le Associazioni di qualsiasi natura sono assoggettati alla tassa sotto la loro ragione sociale o denominazione, con la solidale responsabilità dei loro legali rappresentanti.

5. Per i locali destinati ad autorimesse private, box e posti auto demarcati, la tassa è dovuta dall'occupante.

ARTICOLO 5 - DECORRENZA DELLA TASSA

1. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo al giorno in cui ha inizio l'occupazione dei locali e aree.

ARTICOLO 6 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE

1. Le denunce iniziali, di rettifica e di cessazione, devono essere presentate, su appositi moduli messi a disposizione dal Comune, presso gli uffici Comunali che ne rilascia ricevuta ovvero tramite posta o mediante fax. Per ogni operazione anagrafica, così come per ogni autorizzazione ovvero comunicazione che abiliti all'esercizio di una attività, la cui competenza è del Comune, è possibile presentare contestualmente le suddette dichiarazioni da parte del soggetto obbligato al pagamento della Tarsu.

ARTICOLO 7 - DENUNCIA INIZIALE

1. I proprietari, gli amministratori e chiunque occupi o conduca locali od aree soggette alla tassa di cui all'art. 4 sono obbligati, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione, a presentare denuncia anche cumulativa dei locali od aree tassabili siti nel territorio del Comune.

2. La denuncia iniziale deve contenere:

- l'indicazione del codice fiscale, le generalità del contribuente e dei coobbligati;
- la data dell'occupazione o della conduzione dei locali e delle aree;
- l'ubicazione del fabbricato, del piano e della scala, nonché numero della unità immobiliare;
- la destinazione d'uso dei locali e delle aree e la relativa superficie tassabile;
- la data in cui viene presentata la denuncia e la sottoscrizione.

3. Dalla denuncia presentata da società commerciali, enti morali, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili, devono risultare la denominazione dell'istituto, la sede, lo scopo, il codice fiscale/partita iva, codice ISTAT dell'attività nonché le persone che ne hanno la rappresentanza legale e la relativa residenza.

4. Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, a tutela, a curatela, o comunque non abbiano la capacità di obbligarsi, la denuncia deve essere presentata dalla persona che li rappresenta a termini di legge.

5. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.

ARTICOLO 8 - DENUNCIA DI RETTIFICA

1. Le variazioni delle condizioni di tassabilità riferite alla destinazione d'uso, alla misura della superficie tassabile, o il venir meno delle condizioni di cui agli artt. 18 e 19, devono essere denunciate entro il 20 di gennaio di ciascun anno.

2. La denuncia di rettifica, presentata secondo le modalità previste per la denuncia originale, deve contenere gli elementi identificativi del contribuente nonché l'indicazione di tutte le variazioni intervenute rispetto alla denuncia precedente.

ARTICOLO 9 - DENUNCIA DI CESSAZIONE

1. La cessazione, nel corso dell'anno dell'occupazione o conduzione dei locali e delle aree tassabili, deve essere comunicata dal contribuente al Comune mediante apposita denuncia che deve essere presentata secondo le modalità previste per la denuncia originale.
2. La denuncia di cessazione deve contenere:
 - l'indicazione del codice fiscale;
 - il numero del contribuente agli effetti della tassa, rilevabile dalla cartella esattoriale;
 - le generalità del contribuente;
 - la data di cessazione dell'occupazione o della conduzione dei locali o delle aree;
 - l'ubicazione dell'area o del fabbricato, del piano e della scala;
 - la superficie e la destinazione d'uso dei locali o delle aree;
 - il cognome e il nome dell'eventuale subentrante nei locali o sulle aree, nonché tutte le altre indicazioni necessarie per l'individuazione della pratica da cessare.
3. La cessazione dell'occupazione o della conduzione dei locali o delle aree, fatto salvo l'accertamento della veridicità del fatto da parte del Comune, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia stessa.
4. Qualora la denuncia di cessazione sia collegata alla denuncia di occupazione di altri locali della stessa categoria siti in Santo Stefano Belbo, le relative variazioni hanno effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo all'occupazione dichiarata.
5. In caso di mancata denuncia di cessazione nel corso dell'anno di cessazione la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dal subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

ARTICOLO 10 - SGRAVI E RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Entro lo stesso termine deve essere richiesto lo sgravio a decorrere dalla consegna dell'avviso bonario di pagamento o della notifica del provvedimento di intimazione/ingiunzione fiscale.
2. Il rimborso o lo sgravio sono effettuati entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

ARTICOLO 11 - CONTROLLI - ACCERTAMENTI

1. Le denunce iniziali e quelle di rettifica e di cessazione dell'occupazione dei locali e delle aree possono essere soggette ad accertamenti d'ufficio.
L'Amministrazione comunale ha il potere di effettuare tutte le verifiche ed i controlli nei modi e forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune per individuare tutti i soggetti obbligati a pagare il tributo ed al controllo dei dati dichiarati in denuncia od acquisiti direttamente dall'ufficio.
Oltre ad acquisire informazioni sulle banche dati disponibili, nell'ordine:
 - a) possono essere richiesti dati ed informazioni a mezzo questionari nonché copie di atti, dichiarazioni o documenti ovvero planimetrie dei locali comprendenti il dettaglio delle superfici con i mq. di riferimento. L'Amministrazione comunale non può richiedere ai contribuenti documentazioni ed informazioni già possedute o in possesso di altre

Amministrazioni pubbliche, a meno che non esistano situazioni di incertezza su aspetti rilevanti relativi alla posizione fiscale del contribuente, nel qual caso deve invitare lo stesso a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti;

- b) il contribuente od il proprietario dell'immobile possono essere invitati a comparire per fornire delucidazioni o prove;
- c) possono essere effettuati sopralluoghi ai locali ed aree, da personale a ciò autorizzato, per la verifica diretta delle superfici e destinazione delle stesse, nonché delle caratteristiche qualitativo-quantitative dei rifiuti prodotti. Normalmente, salvo casi eccezionali ed urgenti adeguatamente documentati, ciò avviene durante l'orario ordinario di esercizio se il locale ospita una attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile. In tale occasione, il contribuente ha diritto di essere informato adeguatamente sull'oggetto che lo riguarda oltre che della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria. Al termine delle operazioni, deve essere redatto un processo verbale; entro 60 giorni dalla data di quest'ultimo il contribuente può ancora fornire osservazioni. In tali casi, l'avviso di accertamento non può essere emesso prima della scadenza del suddetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza. L'accesso ai locali deve essere comunicato al contribuente almeno 5 giorni prima, anche telefonicamente.

2. Nel caso di mancata collaborazione del contribuente ovvero quando sussistono validi impedimenti allo svolgimento delle verifiche e controlli, non ultimo l'onerosità degli stessi, l'accertamento può anche essere effettuato in base a presunzioni semplici o criteri induttivi e secondo modalità di attuazione scelti dalla Pubblica Amministrazione.

3. L'Amministrazione comunale può chiedere direttamente agli amministratori di condominio di procedere alla numerazione delle unità immobiliari, fornendo la relativa superficie (in mq.) ed il nome degli occupanti, detentori, proprietari, oltre gli identificativi catastali delle stesse qualora posseduti. La medesima richiesta può essere fatta nei confronti dei proprietari di locali ad uso privato, commerciale ed industriale. Per tale finalità, l'Amministrazione assegna un termine a provvedere, nonché individua le modalità operative. Gli amministratori e/o i proprietari, cui venga indirizzata la richiesta - anche a mezzo di avviso pubblico - sono tenuti, nell'interesse pubblico e per fini di equità fiscale, ad ottemperare, pena l'applicazione di sanzioni e l'addebito dei costi conseguenti alla numerazione.

ARTICOLO 12 - ACCERTAMENTO DELLA TASSA

1. L'ufficio tributi procede alla rettifica delle denunce incomplete o infedeli nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse denunce notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere effettuata. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 472/1997.

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

4. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile proporre un riesame anche del merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo

ARTICOLO 13 - RICORSI

1. Contro l'atto di accertamento della tassa è proponibile il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale entro i 60 giorni dal ricevimento dell'atto ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

ARTICOLO 14 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. Al fine della determinazione della tassa di cui all'art. 16, devono essere prese in considerazione le superfici:

a) dei locali e delle aree comunque coperte; comprese le tettoie e simili. Le superfici tassabili di locali ed aree sono calcolate in base alla superficie netta di calpestio, espressa in metri quadrati e arrotondata al metro quadrato superiore. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio, ferma restando l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. Per queste ultime, la denuncia deve essere presentata dall'amministratore del condominio, che ha diritto di rivalsa nei confronti dei singoli occupanti.

Qualora in una civile abitazione venga svolta anche una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale. La tariffa applicabile per ogni attività è di norma unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es.: superficie di vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono eventualmente ubicate in luoghi diversi;

b) delle aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali ed accessorie di civili abitazioni.

Le superfici tassabili dei locali ed aree pertinenziali vanno ad aumentare quella dei locali principali e sono tassate in base alla stessa tariffa.

La superficie di riferimento per le aree coperte e scoperte destinate a mercato è commisurata alla superficie oggetto della autorizzazione Comunale.

ARTICOLO 15 - TARIFFE

1. Nella determinazione delle tariffe annuali della tassa il Comune verifica che il gettito complessivo non superi il costo di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani secondo le modalità previste dall'art. 61 del D.Lgs. 507/1993 al lordo del costo annuo dello spazzamento.

2. Tenuto conto dei termini previsti dall'art. 69 del D.Lgs. 507/1993, entro il 30 giugno di ciascun anno l'Azienda e/o gli Enti autorizzati che effettuano il servizio, sono tenuti a comunicare alla Civica Amministrazione apposita relazione dalla quale risulti in forma analitica la previsione del costo del servizio per l'anno successivo, anche sulla base dei criteri stabiliti nel contratto di servizio.

ARTICOLO 16 - TASSA GIORNALIERA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

1. Per quanto attiene ai rifiuti urbani provenienti da conduzione di locali ed occupazione di aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, dati in concessione dal Comune di Santo Stefano Belbo con durata inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente, quali ambulanti senza posteggio fisso, spettacoli viaggianti, dehors o simili, la tassa è liquidata in base alla tariffa, rapportata al giorno, della tassa annuale di gestione dei rifiuti attribuita alla specifica categoria. In mancanza della specifica categoria si applica la tariffa di quella con voci di uso simili per attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti. Il pagamento deve essere effettuato tramite bollettino di conto corrente postale, intestato al Comune, prima del rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico, ovvero entro 30 giorni dall'avviso di messa in mora qualora l'occupazione abbia luogo, senza ritiro della concessione.

ARTICOLO 17 - RISCOSSIONE

1. La riscossione volontaria e coattiva della tassa e dei relativi accessori è effettuata dal soggetto incaricato della loro riscossione.

ARTICOLO 18 - ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dall'applicazione della tariffa Tarsu:
 - le unità immobiliari adibite a civile abitazione, prive di mobili e suppellettili; tale condizione deve perdurare per almeno 1 anno di tassazione;
 - le cantine e le soffitte, qualora non abitate o abitabili. Per queste ultime non rileva l'altezza dal soffitto né l'inclinazione dello stesso;
 - stalle, fienili e magazzini ad uso agricolo;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, silos, ove non si abbia di regola presenza umana;
 - le terrazze ed i balconi;
 - fabbricati danneggiati non agibili, in ristrutturazione limitatamente al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile;
 - alloggi di civile abitazione che sono posti in ristrutturazione interamente e i cui detriti o materiale di cantiere vengano consegnati alle ditte/imprese che vi lavorano. Tale circostanza deve perdurare da almeno 2 mesi;
 - le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117/ numeri 1 e 3 del Codice Civile.
2. Tali situazioni debbono essere indicate nella denuncia originale o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

ARTICOLO 19 - ESONERI

1. Sono esonerati dal tributo:
 - i locali ed aree del Comune di Santo Stefano Belbo adibiti a sedi istituzionali e direttamente gestiti;
 - i locali e le aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.

Le somme conseguenti ai suddetti esoneri sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ARTICOLO 20 - PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. La tariffa unitaria è ridotta del:
 - a) 10% per le abitazioni con unico occupante residente in Santo Stefano Belbo;
 - b) 10% cumulabile con la riduzione di cui al punto precedente a favore di ciascun contribuente che si impegni ad autosmaltire i rifiuti organici e la frazione verde mediante sistema di compostaggio domestico, accettando i controlli che gli organi competenti disporranno. A tal fine è istituito l'albo dei compostatori a cui verranno iscritti tutti i cittadini che si sono resi disponibili ad effettuare il compostaggio domestico. L'iscrizione all'albo del compostatore è consentita esclusivamente ai proprietari di immobili destinati ad abitazione di residenza, con residenza anagrafica nel medesimo immobile, dotati di aree agricole o verdi di proprietà siti nelle immediate vicinanze del fabbricato. L'iscrizione all'albo dei compostatori è consentita inoltre ai proprietari di immobili destinati ad abitazione di residenza, comproprietari di area verde condominiale se sono dotati di singola propria compostiera. Si allega la dichiarazione –tipo da presentare (Allegato n. 1).

Le agevolazioni di cui alla lettera a) e b) trovano applicazione con effetto dall'anno solare in corso, qualora la denuncia venga presentata entro il 20 gennaio, o dall'anno solare successivo a quello del verificarsi delle condizioni ivi previste ed anagraficamente rilevate e vengono concesse esclusivamente a richiesta dell'interessato.

Il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta deve essere denunciato entro il 20 gennaio; in difetto si provvederà al recupero del tributo ed alle sanzioni con le modalità previste dagli articoli 66 e 76 del D.Lgs. n. 507/1993.

ARTICOLO 21 - RIFIUTI SPECIALI

1. I locali e le aree ove si producono rifiuti speciali sono esclusi dalla applicazione del tributo; si intende per luogo di produzione esclusivamente l'area di fabbricazione degli stessi.
2. A tali fini, le attività che producono i rifiuti di cui al precedente comma sono tenute ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie destinata a produzione del rifiuto speciale, nonché la tipologia dello stesso; nel caso non fosse indicata, l'ufficio è legittimato a tassare l'intera superficie, salvo poi a procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato la domanda.
3. Ai fini della corretta identificazione del rifiuto, nonché per qualsiasi altra situazione concernente l'applicazione del presente articolo, la Divisione Tributi farà riferimento al gestore del servizio o alla documentazione che l'utente dovrà presentare a sostegno dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti speciali o nocivi.

ARTICOLO 22 - SANZIONI

1. Le sanzioni al presente Regolamento sono previste nell'art. 76 del D.Lgs. 507/1993, integrato dal D.Lgs. 472/1997.

ARTICOLO 23 - CATEGORIE, DESTINAZIONE D'USO E TARIFFE

1. Le categorie d'uso e le relative tariffe sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale nei termini di legge e sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale.

ARTICOLO 24 - EFFICACIA TEMPORALE DELLE NORME

1. Le norme del presente Regolamento non hanno effetto retroattivo.

ARTICOLO 25 - DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

1. Per quanto non previsto, si fa rinvio al D.Lgs. 507/1993 sino all'entrata in vigore dell'art. 49 del D.Lgs. 22/1997, nonché al Regolamento sulla gestione delle entrate (D.Lgs. 446/1997).